REGOLAMENTO (CEE) N. 480/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

relativo alle modalità di applicazione degli importi compensativi applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato il 22 gennaio 1972 a Bruxelles, e l'atto (2) ad esso allegato,

visto il regolamento (CEE) n. 233/73 del Consiglio, del 31gennaio 1973, che determina le norme generali per il regime degli importi compensativi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), in particolare gli articoli 2 e 6,

considerando che, in conformità all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 233/73, gli importi compensativi applicabili ai prodotti che non sono considerati all'articolo 1 del suddetto regolamento vengono fissati secondo le norme dell'articolo 86, paragrafi 2 e 3, dell'atto;

considerando che l'articolo 55, paragrafo 5, dell'atto' prevede tuttavia che per i prodotti per i quali il dazio della tariffa doganale comune è consolidato nell'ambito dell'accordo generale delle tariffa doganali e del commercio, si tiene conto del consolidamento; che l'applicazione di tale disposizione all'Emmental compreso nella sottovoce 04.04 A I della tariffa doganale comune conduce a non fissare l'importo compensativo per tale prodotto;

considerando che, in conformità all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 233/73, la concessione dell'importo compensativo per i prodotti elencati in tale articolo, può essere subordinata alla prova che il prodotto in oggetto è di origine comunitaria; che, al fine di evitare deviazioni di traffico, è opportuno fare uso di questa possibilità; che, per le medesime ragioni, è necessario applicare le disposizioni dell'articolo 4 del suddetto regolamento;

considerando che per quanto riguarda i prodotti compresi nella voce 04.01 della tariffa doganale comune, importati nel Regno Unito, l'importo compensativo è diverso a seconda dell'utilizzazione alla quale essi sono destinati in tale Stato membro; che, per garantire che un importo compensativo sia concesso unicamente qualora i prodotti in causa siano utilizzati nel modo previsto, è necessario prevedere la costituzione di un deposito cauzionale; che è opportuno precisare la destinazione di tale deposito cauzionale sul piano del finanziamento comunitario;

considerando, d'altronde, che devono essere precisate talune modalità per la concessione e la riscossione degli importi compensativi, in particolare per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 233/73; che, in quest'ultimo caso, è opportuno prevedere delle deroghe agli articoli 5, paragrafo 1, e 8, paragrafo 4, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 269/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, relativo alle modalità di applicazione degli importi compensativi « adesione » (4);

considerando che il Comitato di gestione non ha emesso un parere entro il termine deciso dal presidente, per quanto riguarda le misure di cui al presente regolamento all'esclusione degli importi compensativi già fissati dal regolamento (CEE) n. 233/73 del Consiglio e ripresi nell'allegato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi compensativi applicabili fino alla fine della campagna lattiera 1972/1973, negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, negli scambi tra questi ultimi nonché tra questi ultimi e i paesi terzi, per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, sono riportati nell'allegato.

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 28 del 1°. 2. 1973, pag. 37.
(4) GU n. L 30 del 1°. 2. 1973, pag. 73.

Articolo 2

Per i prodotti compresi nella sottovoce 04.02 B della tariffa doganale comune con esclusione della sottovoce 04.02 B I a), nonché per i prodotti compresi nella sottovoce 23.07 B della tariffa doganale comune, gli importi compensativi si compongono dei due elementi seguenti:

a) un elemento fissato in funzione della quantità di prodotti lattiero-caseari contenuti,

b) un elemento fissato in funzione delle quantità di saccarosio o, rispettivamente, di cereali incorporati in tali prodotti. Tale elemento è uguale all'importo compensativo applicabile alle quantità di zucchero bianco o di mais incorporate, e, se del caso, all'importo applicabile in virtù dell'importo compensativo valido per tali prodotti.

Articolo 3

1. All'importazione nel Regno Unito di prodotti compresi nella sottovoce 04.01 A II b) e della sottovoce 04.01 B della tariffa doganale comune diversi da quelli in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri, deve essere costituito un deposito cauzionale.

Per i prodotti compresi nella sottovoce 04.01 A II b) della tariffa doganale comune, l'importo di tale deposito cauzionale è uguale:

a) per quanto riguarda le importazioni in provenienza dagli Stati membri alla somma degli elementi seguenti:

   — un elemento uguale all'importo compensativo versato dallo Stato membro esportatore per il prodotto in oggetto

   — un elemento uguale all'importo compensativo applicabile nel Regno Unito al momento dell'importazione in provenienza dallo Stato membro interessato dei prodotti compresi nella sottovoce 04.01 A II a) della tariffa doganale comune.

b) per quanto riguarda le importazioni in provenienza dai paesi terzi, alla somma degli elementi seguenti:

   — un elemento uguale all'importo compensativo applicabile al prodotto in causa negli scambi con i paesi terzi,

   — un elemento uguale all'importo compensativo applicabile nel Regno Unito al momento dell'importazione in provenienza dai paesi terzi dei prodotti compresi nella sottovoce 04.01 A II a) della tariffa doganale comune.

Per i prodotti compresi nella sottovoce 04.01 B della tariffa doganale comune, l'importo di tale deposito cauzionale è uguale:

a) per quanto riguarda le importazioni in provenienza dagli Stati membri, alla differenza tra gli elementi seguenti:

   — un elemento uguale all'importo compensativo versato dallo Stato membro esportatore per il prodotto in oggetto,

   — un elemento uguale all'importo compensativo applicabile al momento dell'esportazione dallo Stato membro interessato verso il Regno Unito dei prodotti compresi nella sottovoce 04.01 B della tariffa doganale comune in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri;

b) per quanto riguarda le importazioni in provenienza dai paesi terzi, alla differenza tra gli elementi seguenti:

   — un elemento uguale all'importo compensativo applicabile al prodotto in oggetto negli scambi con i paesi terzi,

   — un elemento uguale all'importo compensativo applicabile al Regno Unito al momento dell'importazione in provenienza dai paesi terzi dei prodotti compresi nella sottovoce 04.01 B della tariffa doganale comune, in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri.

2. Il deposito cauzionale è costituito, a scelta del Regno Unito, sotto forma di assegno ovvero sotto forma di fideiussione che soddisfi ai criteri fissati da questo Stato membro, presso l'organismo competente dallo stesso designato.

Il deposito cauzionale è svincolato non appena è fornita la prova che i prodotti importati non sono stati destinati all'alimentazione diretta.

Qualora non sia fornita la prova di cui al comma precedente entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno dell'accompimento delle pratiche doganali d'importazione, il deposito cauzionale viene incamerato a titolo di importo compensativo.

In caso d'importazione in provenienza

a) dagli Stati membri

   — l'elemento del deposito cauzionale di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), primo trattino, è destinato a rimborsare l'importo compensativo concesso all'esportazione;

— l'elemento di cui al suddetto comma, lettera a), secondo trattino, costituisce l'importo compensativo applicabile all'importazione;

— la differenza di cui al paragrafo 1, terzo comma, lettera a), è destinata a rimborsare la parte corrispondente a tale differenza dell'importo compensativo concesso all'esportazione;

b) dai paesi terzi, l'importo incamerato a titolo di deposito cauzionale costituisce un elemento del prelievo.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano qualora i prodotti compresi nella sottovoce 04.01 B aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 48% e inferiore a 57% in recipienti metallici di un contenuto netto uguale o superiore a 45,460 litri (10 galloni), esportati dall'Irlanda e importati nel Regno Unito, sono accompagnati da un certificato.

Tale certificato, rilasciato dalle autorità competenti irlandesi, attesta che il prodotto esportato dall'Irlanda verso il Regno Unito beneficierà di un importo compensativo di 32 u.c./100 kg peso netto, qualora è fornita la prova che il prodotto è stato condizionato, nel Regno Unito, in piccoli imballaggi per il consumo umano.

In tale caso, l'articolo 5, paragrafo 1, e, se del caso, l'articolo 8, paragrafo 4, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 269/73 non sono applicabili.

Articolo 4

Al momento dell'esportazione di prodotti compresi nella sottovoce 04.04 A II della tariffa doganale comune, dalla Comunità nella sua composizione originaria verso i nuovi Stati membri nonché dalla Danimarca e dall'Irlanda verso il Regno Unito, l'importo compensativo è concesso soltanto se il prodotto è di origine comunitaria.

Articolo 5

Se per un prodotto è fissato un importo compensativo che deve essere dedotto dalla restituzione all'esportazione verso i paesi terzi e se la restituzione applicata è inferiore a tale importo compensativo ovvero non è fissata, viene riscosso nel nuovo Stato membro interessato, al momento dell'esportazione nei paesi terzi del prodotto in oggetto, un importo pari alla differenza tra l'importo compensativo e la restituzione applicata, ovvero, secondo il caso, all'importo compensativo.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1973 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi in u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)								
		applicabili da:								
		Comunità originaria			Danimarca			Irlanda		Regno Unito
		negli scambi con:								
		Danimarca	Irlanda	Regno Unito	Irlanda	Regno Unito	Paesi terzi	Regno Unito	Paesi terzi	Paesi terzi
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:									
	A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:									
	I. Iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto), e altri tipi di latte fermentati o acidificati:									
	— siero di latte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:									
	— inferiore o uguale a 1%	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— superiore a 1%	0,79	1,39	4,96	0,60	4,17	0,79	3,57	1,39	4,96
	II. altri:	applicabili da:								
		Comunità originaria			Danimarca			Irlanda		Regno Unito
		negli scambi con:								
		Danimarca	Irlanda	Irlanda	Paesi terzi	Paesi terzi	Comunità originaria	Danimarca	Irlanda	Paesi terzi
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0,79	1,39	0,60	0,79	1,39	1,53	2,32	2,92	1,53

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi in u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)								
		applicabili da:								
		Comunità originaria			Danimarca			Irlanda		Regno Unito
		negli scambi con:								
		Danimarca	Irlanda	Regno Unito	Irlanda	Regno Unito	Paesi terzi	Regno Unito	Paesi terzi	Paesi terzi
04.01 *(seguito)*	b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:									
	— inferiore o uguale a 1 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— superiore a 1 % e inferiore o uguale a 2 %	0,32	0,57	2,01	0,25	1,69	0,32	1,44	0,57	2,01
	— superiore a 2 % e inferiore o uguale a 3 %	0,53	0,94	3,35	0,41	2,82	0,53	2,41	0,94	3,35
	— superiore a 3 % e inferiore o uguale a 4 %	0,79	1,39	4,96	0,60	4,17	0,79	3,57	1,39	4,96
	— superiore a 4 % e inferiore o uguale a 5 %	0,96	1,70	6,03	0,74	5,07	0,96	4,33	1,70	6,03
	— superiore a 5 %	1,17	2,07	7,37	0,90	6,20	1,17	5,30	2,07	7,37
	B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %:									
	— in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0,2130 (9)	0,3767 (9)	0,9730 (9)	0,1637 (9)	0,7600 (9)	0,2130 (1)	0,5963 (9) (a)	0,3767 (9)	0,9730 (9)
	— non nominati	0,2130 (9)	0,3767 (9)	1,3407 (9)	1,1637 (9)	1,1277 (9)	0,2130 (9)	0,9640 (9) (b)	0,3767 (9)	1,3407 (9)
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:									
	A. senza aggiunta di zuccheri:									
	I. Siero di latte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:									
	— inferiore o uguale a 1,5 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi in u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)								
		applicabili da:								
		Comunità originaria			Danimarca			Irlanda		Regno Unito
		negli scambi con:								
		Danimarca	Irlanda	Regno Unito	Irlanda	Regno Unito	Paesi terzi	Regno Unito	Paesi terzi	Paesi terzi
04.02 *(seguito)*	A. — superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 25 %	0,2130 (9)	0,3767 (9)	1,3407 (9)	0,1637 (9)	1,1277 (9)	0,2130 (9)	0,9640 (9)	0,3767 (9)	1,3407 (9)
	— superiore a 25 % e inferiore o uguale a 27 %	5,54	9,79	34,86	4,25	29,32	5,54	25,07	9,79	34,86
	— superiore a 27 %	0,2130 (9)	0,3767 (9)	1,3407 (9)	0,1637 (9)	1,1277 (9)	0,2130 (9)	0,9640 (9)	0,3767 (9)	1,3407 (9)
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:									
	— inferiore o uguale a 7 %	0,2130 (9)	0,3767 (9)	1,3407 (9)	0,1637 (9)	1,1277 (9)	0,2130 (9)	0,9640 (9)	0,3767 (9)	1,3407 (9)
	— superiore a 7 % e inferiore o uguale a 8 %	1,60	2,83	10,06	1,23	8,46	1,60	7,23	2,83	10,06
	— superiore a 8 %	0,2130 (9)	0,3767 (9)	1,3407 (9)	0,1637 (9)	1,1277 (9)	0,2130 (9)	0,9640 (9)	0,3767 (9)	1,3407 (9)
	B. con aggiunta di zuccheri:									
	I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:									
	a) latte speciale, detto « per l'alimentazione dei lattanti » (1), in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 500 g o meno (2) (*)									
	1. superiore a 10 % e inferiore o uguale a 11 %	—	—	—	—	—	2,24	—	3,96	14,08
	2. superiore a 14,5 % e inferiore o uguale a 15,5 %	—	—	—	—	—	3,20	—	5,65	20,11
	3. superiore a 17 % e inferiore o uguale a 18 %	—	—	—	—	—	3,73	—	6,59	23,46
	4. superiore a 23 % e inferiore o uguale a 24 %	—	—	—	—	—	5,01	—	8,85	31,51

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi in u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)								
		applicabili da:								
		Comunità originaria			Danimarca			Irlanda		Regno Unito
		negli scambi con:								
		Danimarca	Irlanda	Regno Unito	Irlanda	Regno Unito	Paesi terzi	Regno Unito	Paesi terzi	Paesi terzi
04.02 *(seguito)*	B. b) altri:									
	— siero di latte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:									
	— inferiore o uguale a 1,5 %	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)
	— superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 25 %	0,2130 (11)	0,3767 (11)	1,3407 (11)	0,1637 (11)	1,1277 (11)	0,2130 (11)	0,9640 (11)	0,3767 (11)	1,3407 (11)
	— superiore a 25 % e inferiore o uguale a 27 %	0,0554 (12) per kg	0,0979 (12) per kg	0,3486 (12) per kg	0,0425 (12) per kg	0,2932 (12) per kg	0,0554 (12) per kg	0,2507 (12) per kg	0,0979 (12) per kg	0,3486 (12) per kg
	— superiore a 27 %	0,2130 (11)	0,3767 (11)	1,3407 (11)	0,1637 (11)	1,1277 (11)	0,2130 (11)	0,9640 (11)	0,3767 (11)	1,3407 (11)
	II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:									
	— siero di latte									
	— altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:									
	— inferiore o uguale a 8,5 %	0,2130 (11)	0,3767 (11)	1,3407 (11)	0,1637 (11)	1,1277 (11)	0,2130 (11)	0,9640 (11)	0,3767 (11)	1,3407 (11)
	— superiore a 8,5 % e inferiore o uguale a 9,5 %	1,92 (13)	3,39 (13)	12,07 (13)	1,47 (13)	10,15 (13)	1,92 (13)	8,68 (13)	3,39 (13)	12,07 (13)
	— superiore a 9,5 %	0,2130 (11)	0,3767 (11)	1,3407 (11)	0,1637 (11)	1,1277 (11)	0,2130 (11)	0,9640 (11)	0,3767 (11)	1,3407 (11)
04.03	Burro, avente tenore, in peso, di materie grasse:									
	— inferiore a 80 %	0,2130 (9)	0,3767 (9)	1,3407 (9)	0,1637 (9)	1,1277 (9)	0,2130 (9)	0,9640 (9)	0,3767 (9)	1,3407 (9)
	— uguale o superiore a 80 % e inferiore a 82 %	17,04	30,14	107,26	13,10	90,22	17,04	77,12	30,14	107,26
	— uguale o superiore a 82 % e inferiore a 84 %	17,47	30,89	109,94	13,42	92,47	17,47	79,05	30,89	109,94
	— uguale o superiore a 84 %	0,2130 (9)	0,3767 (9)	1,3407 (9)	0,1637 (9)	1,1277 (9)	0,2130 (9)	0,9640 (9)	0,3767 (9)	1,3407 (9)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi in u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione) applicabili da: Comunità originaria negli scambi con: Danimarca	Comunità originaria negli scambi con: Irlanda	Comunità originaria negli scambi con: Regno Unito	Danimarca negli scambi con: Irlanda	Danimarca negli scambi con: Regno Unito	Danimarca negli scambi con: Paesi terzi	Irlanda negli scambi con: Regno Unito	Irlanda negli scambi con: Paesi terzi	Regno Unito negli scambi con: Paesi terzi
04.04	Formaggi e latticini:									
	A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere:									
	I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (2) (*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II. altri	6,07	10,74	38,21	4,67	32,14	6,07	27,47	10,74	38,21
	B. Formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere	6,07	10,74	38,21	4,67	32,14	6,07	27,47	10,74	38,21
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:									
	I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette), per la vendita al minuto (7), di un valore franco frontiera (5) uguale o superiore a 140 u.c. per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanta secca(2):									
	a) inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	—	—	—	—	—	4,60	—	8,14	28,96
	b) inferiore o uguale a 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il 6° restante	—	—	—	—	—	4,69	—	8,29	29,50

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi in u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)								
		applicabili da:								
		Comunità originaria			Danimarca			Irlanda		Regno Unito
		negli scambi con:								
		Danimarca	Irlanda	Regno Unito	Irlanda	Regno Unito	Paesi terzi	Regno Unito	Paesi terzi	Peasi terzi
04.04 *(seguito)*	c) superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	—	—	—	—	—	5,11	—	9,04	32,18
	II. altri, aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:									
	— inferiore a 19 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— uguale o superiore a 19 % e inferiore a 39 %	2,68	4,75	16,89	2,07	14,21	2,68	12,14	4,75	16,89
	— uguale o superiore a 39 % e inferiore a 49 %	4,60	8,14	28,96	3,54	24,36	4,60	20,82	8,14	28,96
	— uguale o superiore a 49 %	6,65	11,75	41,83	5,10	35,18	6,65	30,08	11,75	41,83
	E. altri:									
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %, ed aventi un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:									
	a) inferiore o uguale a 47 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca uguale o superiore a 19 %:									
	— Pecorino	6,07	10,74	38,21	4,67	32,14	6,07	27,47	10,74	38,21
	— altri	4,56	8,06	28,69	3,50	24,13	4,56	20,63	8,06	28,69
	b) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:									
	1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse in peso, della sostanza secca:									
	— inferiore a 19 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— uguale o superiore a 19 % e inferiore a 39 %	3,20	5,65	20,11	2,45	16,91	3,20	14,46	5,65	20,11
	— uguale o superiore a 39 %	6,07	10,74	38,21	4,67	32,14	6,07	27,47	10,74	38,21

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi in u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)								
		applicabili da:								
		Comunità originaria			Danimarca			Irlanda		Regno Unito
		negli scambi con:								
		Danimarca	Irlanda	Regno Unito	Irlanda	Regno Unito	Paesi terzi	Regno Unito	Paesi terzi	Paesi terzi
04.04 *(seguito)*	2. Tilsit (2)	—	—	—	—	—	6,07	—	10,74	38,21
	3. Kashkaval (2)	—	—	—	—	—	6,07	—	10,74	38,21
	4. Formaggi di pecora o di bufala in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra (2)	—	—	—	—	—	6,07	—	10,74	38,21
	5. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:									
	— inferiore a 19 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— uguale o superiore a 19 % e inferiore a 39 %	3,20	5,65	20,11	2,45	16,91	3,20	14,46	5,65	20,11
	— uguale o superiore a 39 %	6,07	10,74	38,21	4,67	32,14	6,07	27,47	10,74	38,21
	c) superiore a 72 %, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:									
	— inferiore a 19 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— uguale o superiore a 19 % e inferiore a 39 %	1,92	3,39	12,07	1,47	10,15	1,92	8,68	3,39	12,07
	— uguale o superiore a 39 % e inferiore a 59 %	4,05	7,16	25,47	3,11	21,42	4,05	18,31	7,16	25,47
	— uguale o superiore a 59 %	5,54	9,79	34,86	4,25	29,32	5,54	25,07	9,79	34,86
	II. non nominati:									
	a) grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse:									
	— inferiore o uguale a 20 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— superiore a 20 % e inferiore o uguale a 27 %	3,41	6,02	21,45	2,61	18,04	3,41	15,43	6,02	21,45
	— superiore a 27 % e inferiore o uguale a 39 %	4,86	8,59	30,57	3,73	25,71	4,86	21,98	8,59	30,57

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi in u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)								
		applicabili da:								
		Comunità originaria			Danimarca			Irlanda		Regno Unito
		negli scambi con:								
		Danimarca	Irlanda	Regno Unito	Irlanda	Regno Unito	Paesi terzi	Regno Unito	Paesi terzi	Paesi terzi
04.04 *(seguito)*	— superiore a 39 % e inferiore o uguale a 44 %	6,82	12,06	42,90	5,24	36,08	6,82	30,84	12,06	42,90
	— superiore a 44 %	7,67	13,56	48,26	5,89	40,59	7,67	34,70	13,56	48,26
	b) altri	8,73	15,44	54,97	6,71	46,24	8,73	39,53	15,44	54,97
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:									
	A. Lattosio e sciroppo di lattosio:									
	II. altri (diversi da quelli contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro)	—		—	—	—	—	—	—	—
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o colorati (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:									
	A. Lattosio e sciroppo di lattosio	—		—	—	—	—	—	—	—
		Importi compensativi negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, tra i nuovi Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi								
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione, degli animali:									
	B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari (8):									

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, tra i nuovi Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi
23.07 *(seguito)*	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:	
	a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:	
	1.	
	2.	
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	—
	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	—
	b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:	
	1.	
	2.	
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	(14)
	c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %	
	1.	
	2.	
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	(15)
	II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	—

Note

(*) Appartengono a queste sottovoci i prodotti delle sottovoci 04.04 A I a) 1 e 2, 04.04 A I b) 1 aa) e bb) e 04.04 A I b) 2 della tariffa doganale comune.

(1) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei lattanti »si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(2) L'ammissione nella presente sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.

(5) È considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore, tali prezzi essendo aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della Comunità.

(7) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle forme seguenti:

a) in scatole (ivi compresi gli imballaggi speciali in materia plastica artificiale dotati d alveoli per ogni porzione):
   — contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non superiori al peso netto complessivo di 250 g, oppure
   — di un contenuto netto non superiore a 56 g;

b) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto complessivo sia compreso tra 450 g e 1000 g;

c) in fette isolatamente imballate in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 g.

(8) Ai sensi della sottovoce ex 23.07 B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02 A e 17.05 A.

(9) L'importo compensativo per 100 kg, peso netto, di prodotto compreso in questa sottovoce è pari all'importo indicato moltiplicato per il peso delle materie grasse lattiche contenuto in 100 kg di prodotto finito.

(10) L'importo compensativo per 100 kg, peso netto, di prodotto compreso in questa sottovoce è uguale, per ogni unità in percentuale costituente il tenore in saccarosio di 100 kg, peso netto, di prodotto, all'importo compensativo applicabile a 1 kg di zucchero bianco.

(11) L'importo compensativo per 100 kg, peso netto, di prodotto compreso in questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo indicato moltiplicato per il peso di materie grasse lattiche contenuto in 100 kg di prodotto finito;

b) un importo addizionale per ogni unità in percentuale costituente il tenore in saccarosio di 100 kg, peso netto, di prodotto uguale all'importo compensativo applicabile a 1 kg di zucchero bianco.

(12) L'importo compensativo per 100 kg, peso netto, di prodotto compreso in questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo per kg indicato moltiplicato per il peso di latte e di crema contenuto in 100 kg di prodotto finito;

b) un importo addizionale per ogni unità in percentuale costituente il tenore in saccarosio di 100 kg, peso netto, di prodotto uguale all'importo compensativo applicabile a 1 kg zucchero bianco.

(13) L'importo compensativo per 100 kg, peso netto, di prodotto compreso in questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo indicato;

b) un importo addizionale per ogni unità in percentuale costituente il tenore in saccarosio di 100 kg, peso netto, di prodotto uguale all'importo compensativo applicabile a 1 kg di zucchero bianco.

(14) L'importo compensativo applicabile a 100 kg, peso netto, di prodotto compreso in questa sottovoce è uguale all'importo compensativo o all'importo applicabile in virtù dell'importo compensativo di 100 kg di mais moltiplicato per il coefficiente 0,16.

(15) L'importo compensativo applicabile a 100 kg, peso netto, di prodotto compreso in questa sottovoce è uguale all'importo compensativo o all'importo applicabile in virtù dell'importo compensativo di 100 kg di mais moltiplicato per il coefficiente 0,50.

(a) Per le esportazioni dell'Irlanda verso il Regno Unito di prodotti compresi in questa sottovoce, di un tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 18 % e inferiore a 20 %, l'Irlanda concede un importo compensativo di 12 u.c./100 kg, peso netto.

(b) Per le esportazioni dell'Irlanda verso il Regno Unito di prodotti compresi in questa sottovoce, aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 48 % e inferiore a 57 %, in recipienti metallici di un contenuto netto uguale o superiore a 45,460 litri (10 galloni) l'Irlanda concede un importo compensativo di 32 u.c./100 kg peso netto.

N.B. Per la classificazione dei prodotti secondo il tenore di materie grasse, il lattosio aggiunto, il tenore in peso delle materie grasse non lattiche, nonché le altre sostanze non lattiche (saccarosio, farina, ecc.) non sono da prendere in considerazione.

Gli importi che figurano nelle colonne « paesi terzi » sono dedotti dal prelievo e dalla restituzione all'esclusione dell'importo di compensazione riguardante la sottovoce 04.01 A II a) e applicabile al Regno Unito, che è aggiunto al prelievo e alla restituzione.